



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2642 del 23 settembre 2008

OGGETTO: Estensione dell'uso del marchio turistico regionale agli operatori del settore agricolo e agroalimentare e a prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata.
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 2382 del 1° agosto 2006.

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le Politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzano riferisce quanto segue.

Nel quadro di un processo di forte rinnovamento della promozione unitaria e della valorizzazione dell'offerta turistica, la Giunta regionale nella fase iniziale della legislatura in corso ha avviato un progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto, creando tra l'altro un unico marchio turistico regionale a cui ricondurre l'intero prodotto turistico offerto dal Veneto.

Con deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005 la Giunta regionale ha approvato il "Manuale d'uso" del marchio turistico regionale individuando, contestualmente, i soggetti autorizzati ad utilizzarlo per la produzione del materiale turistico-promozionale. In particolare, è stato previsto che lo stesso possa essere utilizzato, oltre che dalla Regione, dalle seguenti amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore del turismo: Province, Comuni, Comunità montane, Strutture associate di promozione turistica, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Associazioni pro loco, Associazioni delle strade dei vini e dei prodotti tipici di cui alla legge regionale n. 17 del 2000 e Consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti agroalimentari.

A seguito dell'interesse all'utilizzo del marchio turistico regionale manifestato da parte di soggetti privati operanti nel settore, con successiva deliberazione n. 2382 del 1 agosto 2006, la Giunta regionale ha approvato l'elenco dei soggetti privati che possono utilizzare il marchio turistico unitario del Veneto per la produzione di materiale turistico-promozionale, riportandolo nell'Allegato A al medesimo provvedimento; e ciò allo scopo di rendere effettivo il collegamento tra marchio ed offerta turistica veneta nelle sue varie specificità settoriali e rafforzare il progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto.

Nel corso degli anni quindi il marchio ha via via contraddistinto il materiale promozionale, informativo e comunicativo realizzato dalla Regione e dai soggetti operanti nel settore turistico, delle strade del vino e dei prodotti tipici e dei consorzi di tutela delle denominazioni, le manifestazioni e gli eventi realizzati sia in Italia che all'estero, diventando di fatto una sorta di "motivo conduttore" in grado di suscitare nel turista/consumatore un effetto di "riconoscimento" e di immediata identificazione del marchio con il Veneto e con tutte le sue espressioni.

La necessità di creare sinergie tra le attività di promozione delle risorse turistiche e di quelle riguardanti le produzioni agroalimentari, con particolare riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità certificata, nonché di favorire le modalità di fruizione integrata del territorio in chiave turistica, enogastronomica, culturale e naturalistica, rende opportuno estendere l'uso del marchio turistico regionale ad altre tipologie di operatori del settore agricolo ed agroalimentare: le organizzazioni di produttori agricoli, i

produttori agricoli singoli ed associati, le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Conseguentemente si propone di inserire nell'Allegato A della deliberazione 2382/2006 una nuova categoria di operatori del settore agricolo ed agroalimentare con l'integrazione di cui al punto 7 - Operatori del settore agricolo ed agroalimentare e relative specificazioni.

Tali specificazioni sono relative al fatto che le iniziative di comunicazione turistica integrata è opportuno si concentrino sulle produzioni agricole "di eccellenza", rappresentate, in particolare, dai prodotti che offrono maggiori garanzie ai consumatori in tema di qualità e sicurezza alimentare e in possesso di ampia e riconosciuta notorietà. Ciò richiede che l'uso del marchio turistico regionale possa essere concesso per la realizzazione di azioni di promozione integrata che riguardino solo ed esclusivamente i prodotti agricoli ed agroalimentari certificati secondo uno dei seguenti sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale, e per i quali è prevista l'indicazione dell'origine in etichetta:

- a) Denominazione di Origine Protetta DOP e Indicazione Geografica Protetta IGP (Regolamento CE n. 510/2006);
- b) Specialità Tradizionale Garantita STG (regolamento CE n. 509/2006);
- c) agricoltura biologica (regolamenti CE n. 2092/1991 e n. 834/2007);
- d) vini VQPRD (regolamento CE n. 1493/1999 e legge n. 164/1992) e vini DOP e IGP a partire dal 01/08/2009 (regolamento CE n. 479/2008);
- e) legge regionale n. 12/2001 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità";
- f) altri sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano.

L'esistenza di norme specifiche in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari rende necessario precisare, altresì, che l'inserimento del marchio turistico regionale nell'etichetta del prodotto è soggetto a tali disposizioni nonché a quanto specificato nel rispettivo disciplinare di produzione.

In conseguenza dell'inserimento di questo nuovo gruppo di soggetti che possono utilizzare il marchio regionale, per esigenze di chiarezza e completezza è opportuno che i Consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti agroalimentari, già previsti con deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005 nell'elenco dei soggetti ammessi all'uso del marchio, siano ricondotti tra le tipologie di operatori del comparto agroalimentare.

Per le modificazioni ed integrazioni proposte con il presente provvedimento e ravvisato che l'estensione dell'elenco dei soggetti che possono utilizzare il marchio turistico unitario del Veneto interessa in particolare tutto il sistema delle produzioni agricole ed agroalimentari certificate secondo uno dei sistemi sopra indicati, si ritiene opportuno riformulare integralmente l'elenco dei soggetti secondo lo schema di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che pertanto andrà a sostituire completamente l'Allegato A della precedente deliberazione n. 2382 del 1° agosto 2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2002, n. 3462 recante "Direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 2679 relativa all'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica della regione Veneto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2005, n. 3049 recante "Disciplina dell'uso del marchio turistico regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 2382 recante "Integrazioni alla disciplina dell'uso del marchio turistico regionale";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

DELIBERA

1. Di stabilire che, per le motivazioni e le argomentazioni riportate in premessa, il nuovo elenco dei soggetti che possono utilizzare il marchio turistico unitario del Veneto è quello riportato all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che sostituisce integralmente l'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 2382 del 1° agosto 2006.
2. Di prevedere che il marchio turistico regionale possa essere utilizzato dai soggetti di cui all'**Allegato A**, per finalità di informazione, comunicazione, promozione, divulgazione e valorizzazione delle attività turistiche e delle produzioni del Veneto:
 - sul materiale prodotto, sia cartaceo che multimediale;
 - in occasione di eventi, fiere e manifestazioni ad esse collegate;
 - per attività a carattere promozionale e pubblicitario;
 - sui prodotti e sui relativi imballaggi e confezioni.
3. Di stabilire che gli operatori del settore agricolo ed agroalimentare di cui al punto 7 dell'**Allegato A** al presente provvedimento possono utilizzare il marchio turistico regionale solo ed esclusivamente sui prodotti agricoli ed agroalimentari certificati secondo uno dei seguenti sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale, e per i quali è prevista l'indicazione dell'origine in etichetta:
 - Denominazione di Origine Protetta DOP e Indicazione Geografica Protetta IGP (Regolamento CE n. 510/2006);
 - Specialità Tradizionale garantita STG (regolamento CE n. 509/2006);
 - agricoltura biologica (regolamenti CE n. 2092/1991 e n. 834/2007);
 - vini VQPRD (regolamento CE n. 1493/1999 e legge n. 164/1992) e vini DOP e IGP a partire dal 01/08/2009 (regolamento CE n. 479/2008);
 - legge regionale n. 12/2001 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità";
 - altri sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano.
4. Di dare atto che per i prodotti di cui al punto 3. pur con l'eventuale inserimento del marchio turistico regionale, valgono in ogni caso in modo esclusivo:
 - a) le condizioni di produzione, trasformazione e confezionamento stabilite dai singoli disciplinari di produzione;
 - b) le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e agroalimentari;
 - c) i controlli e le verifiche effettuate dagli organismi accreditati ai sensi dei sistemi di certificazione riconosciuti dalle normative vigenti.
5. Di confermare, per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento, le condizioni di utilizzo del marchio turistico regionale descritte nel "manuale d'uso" di cui all'**Allegato B** alla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 2382, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Di individuare nella Direzione Promozione Turistica Integrata la struttura competente a vigilare sulla coincidenza tra i soggetti utilizzatori del marchio turistico regionale e quelli previsti dalla presente deliberazione, nonché sull'utilizzo distorto, o comunque potenzialmente lesivo dell'immagine o del decoro della Regione, che possa essere fatto del marchio stesso.
7. Di prevedere che nell'attuazione della presente deliberazione la Direzione Promozione Turistica Integrata operi, per quanto di competenza, in collaborazione con la Direzione Comunicazione e Informazione e con la Direzione Produzioni Agroalimentari.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan